

GRUPPO  24 ORE

IL "NUOVO" RAVVEDIMENTO OPEROSO

A cura di Marco Valenti - per ODCEC Cremona – 8 MARZO 2016

GRUPPO  24 ORE

LE NUOVE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

FINO AL 31/12/2015	DALL'1/01/2016
<p>a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;</p> <p>a-bis) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b-bis) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro</p>	<p>a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;</p> <p>a-bis) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;</p> <p>b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b-bis) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro</p>

due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad **1/6** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione** ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad **1/5** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4**, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad **1/10** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad **1/10** del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni .

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1 ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al

due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad **1/6** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione** ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad **1/5** del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad **1/10** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad **1/10** del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, **lettere b-bis), b-ter) e b-quater)**, si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1 ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo, **per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate** non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1 quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

presente articolo, **per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate** non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1 quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

LE CAUSE OSTATIVE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (solo per tributi delle entrate)

Ø **notifica di un avviso di accertamento** (o atto di recupero credito di imposta)

Ø **avviso di liquidazione**

Ø **avviso bonario** (art 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/197 o 54-*bis*
3)

LA NOTIFICA DEL PVC (lett. b-quater) comma 1 - art. 13/472)

Ø **Non è più causa ostativa** l'accesso dei verificatori

Ø dal **2016** varrà solo per tributi dell'AGENZIA ENTRATE

Ø per il **2015** vale anche per PVC di Agenzia delle Dogane (enti locali ?)

IPOTESI POSSIBILI (durante la verifica e post PVC)

<p>VIOLAZIONI NON VERBALIZZATE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente ravvede violazioni che rientrano nell'oggetto della verifica (ad es. l'IVA per quell'anno di imposta) ma non ancora formalizzate in un verbale. • Occorrerà fornire ai verificatori i documenti comprovanti l'avvenuto adempimento e le necessarie informazioni per individuare la natura e gli importi oggetto di ravvedimento. • In questo caso le sanzioni sono al massimo nella misura di un sesto del minimo (dipende dal momento di ravvedimento rispetto alle scadenze previste) • I funzionari riscontreranno poi la coincidenza tra la regolarizzazione e le potenziali violazioni da verbalizzare, per poi proseguire il controllo su altri aspetti ovvero chiuderlo.
<p>VIOLAZIONI VERBALIZZATE IN VERBALE GIORNALIERO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente regolarizza violazioni già contenute in un verbale di verifica giornaliero. • Non vi è alcun obbligo di sanare interamente i rilievi ed il ravvedimento può essere anche solo parziale rispetto alla contestazione. • Il soggetto sottoposto a verifica deciderà cosa regolarizzare e fornirà copia del versamento eseguito ai verificatori al fine che ne sia dato rilievo nel verbale successivo. • Con riferimento alle sanzioni, sul punto attualmente non vi sono chiarimenti ufficiali, ma è verosimile che siano dovute nella misura di 1/5 del minimo.
<p>VIOLAZIONI VERBALIZZATE IN UN PVC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente solo dopo la consegna del verbale conclusivo della verifica decide se regolarizzare parte o tutte le violazioni contestate. • La sanzione dovuta è pari ad 1/5 del minimo e dovrà essere versata unitamente ad interessi e sanzioni. • Eseguito il versamento occorrerà informare l'Agenzia delle entrate producendo copia dei versamenti al fine del possibile riscontro prima dell'emissione di un eventuale provvedimento successivo.

**VALUTAZIONE DI CONVENIENZA TRA ADESIONE a PVC e NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
(SINO AL 31.12.2015)**

IPOTESI	ADESIONE A PVC	RAVVEDIMENTO	
Durante la verifica il contribuente si accorge di un'irregolarità commessa che sarà contestata anche dai verificatori nel PVC	In assenza di PVC non è possibile aderire all'istituto.	<ul style="list-style-type: none"> ● Maggiori imposte + interessi ● Sanzioni ad un sesto del minimo ● Non è possibile la rateazione 	Non esiste un vero e proprio confronto di convenienza.
Tutti i rilievi contenuti nel PVC sono fondati ed è alto il rischio di soccombenza in caso di ricorso	<ul style="list-style-type: none"> ● Maggiori imposte + interessi ● Sanzioni ad un sesto del minimo ● Rateazione in 8 rate o 12 trimestrali 	<ul style="list-style-type: none"> ● Maggiori imposte + interessi ● Sanzioni ad un quinto del minimo ● Non è possibile rateazione 	È più conveniente l'adesione al PVC per la tempistica dei pagamenti
Solo alcuni rilievi sono fondati	<ul style="list-style-type: none"> ● L'adesione deve essere integrale quindi anche sui rilievi infondati ● Maggiori imposte + interessi su tutti i rilievi ● Sanzioni ad un sesto su tutti i rilievi ● Rateazione 	<ul style="list-style-type: none"> ● Si può presentare dichiarazione integrativa sul presupposto dei rilievi fondati ● Maggiori imposte + interessi sui rilievi fondati ● Sanzioni ad un quinto solo sui rilievi fondati ● Non è possibile rateazione 	Va eseguito un calcolo di convenienza basato sull'incidenza dei rilievi infondati rispetto al totale e la possibile soccombenza nell'ipotesi di ricorso. In questo caso, infatti, le sanzioni sarebbero dovute in misura piena

IL RAVVEDIMENTO E I TERMINI PER L'ADE

ATTO	DECADENZA	
<p>CARTELLE DI PAGAMENTO DA AVVISO BONARIO</p>	<p>DALLA PRESENTAZIONE/CORREZIONE LIMITATAMENTE AGLI ELEMENTI OGGETTO DELL'INTEGRAZIONE</p>	<p>CONTROLLO AUTOMATIZZATO: terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione</p> <p>CONTROLLO FORMALE: quarto anno successivo a quello di presentazione dichiarazione</p>
<p>ACCERTAMENTO DIRETTE E IVA</p>	<p>DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, LIMITATAMENTE AGLI ELEMENTI OGGETTO DELL'INTEGRAZIONE</p>	<p>Entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione</p>

Art. 11 D. Lgs. 158/2015 - Modifica dell'art. 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
(cause di estinzione e circostanze del reato – Pagamento del debito tributario)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«**Art. 13 (Causa di non punibilita'. Pagamento del debito tributario).**
 1. I reati di cui agli articoli **10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili** se, **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti**, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso.
 2. I reati di cui agli **articoli 4 e 5 non sono punibili** se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, **a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, sempreche' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti **prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi**, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
 3. **Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione**, anche ai fini dell'applicabilita' dell'articolo 13-bis, **e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo**. In tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.».

Art. 12 D. Lgs. 158/2015 - Circostanze del reato (nuovo art. 13-bis/74)

1.

Dopo l'[articolo 13](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Circostanze del reato).

1. Fuori dai casi di non punibilita', **le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, **anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.**

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'[articolo 444](#) del codice di procedura penale (**PATTEGGIAMENTO – N.D.A.**) **puo' essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso**, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono **aumentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un professionista** o da un intermediario finanziario o bancario attraverso **l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.**».

Art. 12 D. Lgs. 74/2000 – SANZIONI ACCESSORIE (non modificato da DLGS 158/2015)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

- a) **l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;**
- b) **l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;**
- c) **l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;**
- d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
- e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per taluno dei **delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8** importa **altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni**, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

2 bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto **l'istituto della sospensione condizionale della pena** di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
- b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.

L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

AMMINISTRATIVO (dal 2016)	PENALE (dal 22/10/15) – artt. 5 e 13 dlgs 74/00
<ul style="list-style-type: none"> • PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA ENTRO IL TERMINE DI QUELLA DICHIARAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO • SANZIONE DAL 60 AL 120% DELLE IMPOSTE DOVUTE, CON UN MINIMO DI EURO 200 • SE NON SONO DOVUTE IMPOSTE, SI APPLICA LA SANZIONE DA EURO 150 A EURO 500 • QUANDO NON SONO DOVUTE IMPOSTE POSSONO ESSERE AUMENTATE FINO AL DOPPIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DI SCRITTURE CONTABILI • PRECLUSO IN PRESENZA DI QUALUNQUE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA ENTRO IL TERMINE DI DICHIARAZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO • RAVVEDIMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA • INTEGRALE PAGAMENTO ENTRO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO • L'AVVIO DI QUALUNQUE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SIA FISCALE SIA PENALE IMPEDISCE L'ADESIONE PER IL BENEFICIO

Il **RAVVEDIMENTO** ed il **PROCESSO PENALE** (dal 22.10.2015)

REATO	NON PUNIBILITÀ SE:	MODALITÀ	ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
ART. 10 BIS: OMESSO VERSAMENTO RITENUTE ART. 10 TER: OMESSO VERSAMENTO IVA ART. 10 QUATER COMMA 1: INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI	INTEGRALE PAGAMENTO ENTRO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO	<ul style="list-style-type: none"> • RAVVEDIMENTO OPEROSO • PROCEDURE CONCILIATIVE • ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO 	NESSUNA
ART. 4: DICHIARAZIONE INFEDELE	INTEGRALE PAGAMENTO ENTRO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO	RAVVEDIMENTO OPEROSO	QUALUNQUE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SIA FISCALE SIA PENALE
ALTRI DELITTI PREVISTI DAL DLGS 74/2000	RIDUZIONE SINO A METÀ DELLA PENA	ESTINZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO ANCHE MEDIANTE PROCEDURE CONCILIATIVE PRIMA DI APERTURA	DUBBIA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE VALIDAMENTE IL RAVVEDIMENTO


DIBATTIMENTO

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

	Adesione a PVC ed inviti al contraddittorio (soppressi dal 1.1.2016 – salva V.d.)	Accertamento con adesione	Acquiescenza	Definizione agevolata sanzioni	Conciliazione giudiziale
Effetti	Accettazione integrale dei rilievi	Possibile riduzione degli imponibili in contraddittorio con l'Ufficio (sanzioni a 1/3)	Accettazione integrale dei rilievi (acq. ordinaria – sanzioni a 1/3) acq.rafforzata soppressa dal 1.1.2016	Definizione dell'aspetto sanzionatorio con possibilità di ricorrere avverso il tributo	Possibile riduzione degli imponibili (anche parziale e solo per dati rilievi)
Atto definibile	PVC o invito al contraddittorio	Avviso di accertamento o PVC	Avviso di accertamento o liquidazione	Avviso di accertamento o atto irrogazione/contestazione sanzione	Tutte le controversie devolute alla giurisdizione delle CTP
Attivazione procedura	Istanza del contribuente (su apposito modello approvato con PDAE 3.8.09)	Istanza del contribuente ovvero su Invito dell'agenzia	Comportamento concludente del contribuente (con successiva mera comunicazione all'A.E.)		Su proposta di una delle parti


Due tipi di acquiescenza – ART. 15/218
per atti notificati a tutto il 31.12.2015 *

«Ordinaria
art. 15 co. 1 D. Lgs 218/97



Sanzione ridotta 1/3

“Rinforzata” *
art. 15, co. 2-bis, D. Lgs 218/97



Sanzione ridotta 1/6
Se il contribuente non ha ricevuto preventivamente un PVC definibile ex art. 5 bis DLgs 218/97 o un invito al contraddittorio

*** Dal 1.1.2016 la Legge di Stabilità 2015 dispone la soppressione dell'acquiescenza rinforzata ex co. 2-bis**

La definizione in via breve delle sole sanzioni ex art. 17 D. Lgs 472/97 (invariato)

PRO

- 1) Riduzione delle sanzioni a 1/3**
- 2) Possibilità di proseguire la lite per il tributo**

CONTRO

Anche in caso di **esito positivo** della lite, **non è possibile la ripetizione** di quanto già versato a titolo di sanzioni ridotte

Misura della riduzione delle sanzioni

1/3 DELL'IRROGATO

N.B. Pagamento in soluzione unica, non rateizzabile, entro il termine di proposizione del ricorso


NOVITA' AUTOTUTELA

Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca **alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purchè rinunci al ricorso**. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

- > Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- > L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE (dal 2015 – dal 1 al 31 agosto)

!!! Attenzione a CASSAZIONE 11632/2015 !!!



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Dal 1° gennaio 2016

A partire dal 1° gennaio 2016, quando entreranno in vigore le modifiche apportate all'art. 48 e i nuovi artt. 48-bis e 48-ter del D. Lgs. 546/92 e la conciliazione potrà:

- **essere fatta valere anche nel secondo grado di giudizio** (seppur con un onere sanzionatorio superiore : **50% vs. 40%**) e
- **si perfezionerà con la sottoscrizione dell'atto di conciliazione**, anziché con il pagamento della prima rata.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Dal 1° gennaio 2016

- **Scompare l'alternatività in primo grado con la mediazione (sanzione ridotta al 35%), stante la contestuale riformulazione del co. 1 dell'art. 17-bis/546, dal quale è scomparsa la locuzione "esclusa la conciliazione giudiziale"**
- La conciliazione **può essere anche solo "parziale"** e riguardare solo alcuni dei rilievi oggetto di accertamento e successivo ricorso
- L'accordo conciliativo **può essere assai rilevante ai fini penali** (ipotesi nuovo art. 13/74 e anche in caso di "superamento delle soglie" di rilevanza penale ex artt. 3 e 4 D. Lgs. 74/2000)

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Dal 1° gennaio 2016

- Il D.Lgs.159/2015 ha **modificato la rateizzazione delle somme dovute in esito all'accertamento con adesione** (art. 8 D.Lgs.218/97, applicabile alla conciliazione in virtù del richiamo espresso operato all'art. **8/218 anche dal nuovo art. 48-ter co.4 D.Lgs. 546/92**) o ad acquiescenza (art. 15/218).
- In particolare, **a partire dal 22 ottobre 2016 (o dal 1° gennaio 2016 ?), la dilazione massima dovrebbe giungere a 16 rate trimestrali** (in luogo di 12 rate) di pari importo, in caso di debito superiore ad €. 50.000 (rimane fissata in 8 rate per importi fino a €. 50.000).
- La prima rata continuerà ad essere dovuta entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, mentre le rate successive continuano a dover essere pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
- **Gli interessi sulle rate successive alla prima saranno dovuti, senza più alcun riferimento al tasso legale** (bensì il tasso sarà individuato con apposito D.M.).

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Dal 1° gennaio 2016 (o dal 22.10.2015 ?)

- **L'omesso versamento di una rata** entro la scadenza di quella successiva (e in assenza di ravvedimento) **comporta l'iscrizione a ruolo sia del debito residuo che della sanzione "maggiorata" (ridotta dal 60% al 45%)** applicata sul residuo importo a titolo di imposta.
- **La decadenza sarà esclusa in caso di "lieve inadempimento"** dovuto a:
 - **insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a €.10.000**
 - **tardivo versamento della 1° rata, non superiore a 7 giorni.**
- Nel caso di mancata decadenza (per versamento entro la scadenza della rata successiva o lieve inadempimento), la sanzione del 30% (per tardivo versamento della rata) continua ad applicarsi alla sola frazione non pagata (rimanendo ammesso il ravvedimento operoso).
- Il ravvedimento del versamento in unica soluzione (si ritiene, solo se carente) o dell'ultima rata potrà essere effettuato entro 90 giorni dalla scadenza.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE-
BENEFICI PENALI dal 22.10.2015 (nuovo art. 13 D. LGS. 74/2000)

A partire dal 22 ottobre 2015, **gli effetti “benefici” della ADESIONE e/o CONCILIAZIONE e/o ACQUIESCENZA sono stati addirittura ampliati, sino a renderla addirittura “causa di non punibilità”, a determinate condizioni**, ex novellato art. 13/74, per alcuni reati (di cui agli art. 10-bis, 10-ter, 10-quater co.1 – ma non per gli artt. 4 e 5).

- Per gli altri reati di cui al D.Lgs. 74/2000 la conciliazione integrerà **estremi della “circostanza attenuante”** ex (cfr. testo previgente, sino al 21.10.2015) art.13 D.Lgs. n.74/00, **con riduzione ad 1/2 della pena**

- Non si applicano inoltre le c.d. *sanzioni accessorie* previste dall'art.12, D.Lgs. n.74/00.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE-
BENEFICI PENALI dal 22.10.2015 (nuovo art. 13 D. LGS. 74/2000)

• **A partire dal 22 ottobre 2015, per gli altri reati previsti dal D.Lgs.74/00, le pene previste sono nuovamente diminuite alla metà** (la riduzione della pena era stata ridotta ad 1/3 per fatti commessi e procedimenti successivi al 17.9.2011) **se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale di primo grado, i debiti tributari sono estinti integralmente (per tributi, sanzioni ed interessi) mediante pagamento, "anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie"** (effetti estesi dal D.Lgs. 158/2015 anche al ravvedimento operoso, in taluni casi).